

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13022 del 2021, proposto da [omissis]

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Della nota del Ministero dell'Istruzione n. 1889 del 07.12.2021 avente come oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi”, nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione recepisce e rende operativo il contenuto dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il quale - con l'inserimento dell'art. 4-ter nel decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021) - introduce a decorrere dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale per “il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione” (doc. 1);
- Della stessa Nota n. 1889 del 07.12.2021 nella parte in cui, sempre in pedissequa applicazione dell'art. 2 del DL. n. 172/21, il Ministero dell'Istruzione decreta che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, “la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione”;
- Della medesima Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1889 del 07.12.2021 nella parte in cui, sempre in attuazione dell'art. 2 del DL. n. 172/21, prevede che a decorrere dal 15 dicembre 2021 “All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa” e che “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ciclo vaccinale”;
- Della stessa Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1889 del 07.12.2021 nella parte in cui, sempre in applicazione dell'art. 2 del DL. n. 172/21, statuisce che “L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di

cui al DL. n. 19/20, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”;

- Della Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1337 del 14.12.2021, avente per oggetto “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato dello stato vaccinale del personale docente e ATA”, nella parte in cui si prevede che il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) consentirà ai Dirigenti Scolastici di verificare quotidianamente – mediante un'interazione tra il Sistema Informativo dell'Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate – lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale (doc. 2);
- Della stessa Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1337 del 14.12.2021, nella parte in cui prevede che i Dirigenti Scolastici hanno la facoltà di conferire il potere di verifica dello stato vaccinale ad altro personale (docente e ATA) e nella parte in cui prevede che, per effetto della delega, il personale autorizzato può visualizzare e consultare lo stato vaccinale del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica;
- Dell'Informativa sul trattamento dei dati personali del personale scolastico per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (doc. 3), allegata alla Nota del Ministero dell'Istruzione, firmata dal capo dipartimento dott. Jacopo Greco, n. 1337 del 14.12.2021, nella parte in cui si prevede che i dati relativi allo stato vaccinale – a differenza degli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass – sono conservati nel SIDI e che i log applicativi dell'obbligo vaccinale e i dati relativi al personale in servizio soggetto alla verifica saranno custoditi nella banca dati del SIDI.

PREVIA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 172

DEL 26 NOVEMBRE 2021 PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI N. 726/2004, N. 507/2006, E N. 953/2021, DELLA RISOLUZIONE N. 2361 DEL 2021 DEL CONSIGLIO D'EUROPA, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA 2000/78,

DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE, DEGLI ARTT. 3, 20, 21, 35 E 41 DELLA CDFUE

NONCHÉ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 14 DELLA CEDU E DELL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO N. 12 DELLA CEDU, RILEVANTI EX ART. 52 DELLA CDFUE E DEL CONSIDERANDO 1 DELLA DIRETTIVA 2000/78. E/O PREVIA REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLO

STESSO ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021
PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 13, 32, 35, 36, 51, 97 e 117
DELLA COSTITUZIONE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. In disparte il difetto di legittimazione del sindacato ricorrente il quale nel presente giudizio appare agire non a tutela dell'intera categoria del personale scolastico (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 27 febbraio 2019 n. 4), ma solo di alcuni di essa, ossia di coloro che hanno scelto di non ricevere la somministrazione del vaccino COVID-19, la richiesta di misure cautelari appare non supportata dal requisito di un pregiudizio grave ed irreparabile per le seguenti considerazioni:

a) in primo luogo, il ricorso è volto all'impugnazione di mere circolari interne adottate dal Ministero resistente (n. 1889 del 7.12.2021 avente come oggetto "*Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggestioni operative*") e n. 1337 del 14.12.2021 "*Informativa sul trattamento dei dati personali del personale scolastico per la verifica del rispetto*

dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679") con le quali si forniscono agli uffici le modalità operative in ordine ad adempimenti previsti dalla fonte legislativa (art. 2 del d.l. 26 novembre 2021 n. 282 che ha introdotto l'art.4 ter della legge n.76 del 2021), di talchè non si configura rispetto agli atti impugnati alcuna effettiva lesione della sfera giuridica dei ricorrenti (rinviandosi al merito le più approfondite valutazioni sulla stessa inammissibilità del ricorso per carenza di interesse);

b) in secondo luogo, il danno che potrebbe scaturire dai provvedimenti di "*sospensione dal diritto di svolgere*", in base al richiamato art. 4 ter, la specifica attività lavorativa avrebbe comunque natura meramente patrimoniale, sarebbe delimitato ad un definito e ridotto periodo temporale previsto a livello normativo

(“non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021” ex art. 4 ter, co.3 della ridetta legge 76 del 2021) e potrebbe anche risultare ridotto o azzerato dallo svolgimento di altra attività lavorativa fonte di reddito non essendo impedito *tout court* ai soggetti non vaccinati di lavorare.

2. Ritenuto, inoltre, che il ricorso non pare assistito da *fumus boni iuris*, considerato che i provvedimenti impugnati sono meramente applicativi dell’obbligo vaccinale del personale scolastico disposto dall’art. 2 del d.l. 26 novembre 2021 n. 282 che ha introdotto l’art.4 ter della legge n.76 del 2021, con riferimento al quale si appuntano tutte le censure prospettate nel presente gravame esclusivamente in termini di illegittimità costituzionale e di contrarietà con l’ordinamento eurounitario.

2.1 Ritenuto a quest’ultimo riguardo, in particolare, che:

a) come già ritenuto con il decreto monocratico n 7394 del 2021, “*contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente i principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario sembrerebbero applicabili anche al personale scolastico*”, tanto sia in ordine alle censure ivi riproposte sulla presunta mancanza di efficacia e di sicurezza nei vaccini, sia in ordine alla necessità di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione del servizio scolastico, al pari di quanto ritenuto per il servizio sanitario;

b) la previsione dell’obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, difatti, si colloca razionalmente tra le misure introdotte da legislatore per assicurare lo svolgimento dell’attività scolastica in presenza ritenuto un obiettivo politicamente affermato a livello normativo già dall’art. 1 del D.L. 6.8.2021, n.111 (“*Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie*”), convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133, in base al quale “*nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia (...) e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza*” (art. 1, comma 1);

c) le prospettate lesioni al diritto alla salute individuale risultano adeguatamente tutelate dall'esenzione o dal differimento dell'obbligo vaccinale prevista ai sensi

dell'art. 4, co. 2 del D.l. n. 44 del 2021 conv. in legge n. 76 del 2021, in presenza di condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, non potendo diversamente essere rimesse valutazioni di carattere medico-scientifico rilevanti per la salute stessa del vaccinando a opinioni personali di costui;

d) in ordine poi alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a

non essere vaccinato, come già affermato nel Decreto monocratico 7394/2021, deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che *“il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e temperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”* e *“che nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all'interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus;”*

e) le prospettate violazioni di principi eurounitari sulla non discriminazione e sulla libertà di pensiero, i quali trovano ampio spazio -a dire il vero- anche nella nostra Costituzione, appaiono parimenti infondate alla luce sia delle considerazioni sopra esposte sul bilanciamento dei diritti, sia di un più generale principio di autoresponsabilità e di rispetto reciproco per cui la volontà di praticare proprie convinzioni ideologiche, etiche o religiose non può affermarsi sino ad invadere il labile confine che tutela diritti fondamentali della collettività e individuali al tempo stesso, come nella specie la salute pubblica e l'istruzione scolastica, quali fini perseguiti dal legislatore nelle forme ritenute più opportune per garantire il rispetto di principi costituzionali quali l'uguaglianza e la solidarietà;

f) infine la previsione di legge di cui al più volte richiamato art. 4 ter del D.l. n. 44 del 2021 conv. in legge n. 76 del 2021, introdotto con il D.l. n. 282 del 2021,

costituisce idonea base giuridica per ritenere la liceità del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 6, co.1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 del personale scolastico da parte delle Amministrazioni scolastiche per poter adempiere ai compiti di interesse pubblico ed esercitare i poteri (e i doveri) pubblici ivi previsti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge

l'istanza di misure cautelari.

Rinvia al merito anche per le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 april

2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Silvia Piemonte Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.